

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Cosenza Calcio 1914 S.p.A.** nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

– Oggetto:

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5025/2004 il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha preso atto dell'impossibilità di inquadrare la società istante nei Campionati professionistici, dando mandato alla Lega Nazionale Dilettanti di trovare adeguata collocazione nell'ambito dei propri Campionati.

Successivamente in data 29 luglio 2004 il Presidente Federale ha deliberato, in conformità a quanto previsto dalla predetta sentenza:

- a) di non dare luogo alla declaratoria di decadenza per inattività della Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. per le ragioni di cui in premessa;
- b) di autorizzare la stessa Società a presentare domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero), ferma restando la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all'uopo prescritti da parte del Comitato Interregionale;
- c) di assegnare alla Società interessata termine perentorio sino alle ore 18.00 del giorno 9 agosto 2004 per eseguire gli adempimenti previsti per l'iscrizione al suddetto campionato e produrre la documentazione necessaria, come disposto dal Comitato Interregionale con il C.U. n. 173 dell'1 giugno 2004;
- d) di subordinare l'iscrizione al predetto campionato al deposito entro il termine perentorio del 9 agosto 2004, ore 18.00, presso il Comitato Interregionale di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 S.p.A., contenente l'impegno a provvedere al pagamento entro il 31 marzo 2005 di tutti i debiti della società, non ancora estinti, nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Assume parte ricorrente l'erronea interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato, con conseguente violazione del giudicato e l'obbligo per la F.I.G.C. di iscrizione del Cosenza al Campionato di serie C1.

– Pretese:

Riconoscimento dello status di società affiliata alla F.I.G.C.;

Riconoscimento dello status di società affiliata alla L.P.S.C.;

Accertamento della titolarità del titolo sportivo per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di serie C1, con l'ordine di immediato inserimento nello stesso Campionato o, in via subordinata in quello di serie C2.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro